

Tribunale di Brescia, II sezione penale, composizione monocratica (Dr. Nicolazzo), sentenza nr. 281 del 20.03.2018

**Omicidio colposo – responsabilità per colpa specifica – violazione di norme cautelari  
– inesistenza di una posizione di garanzia - assoluzione**

Non può rispondere del fatto volontario del terzo il soggetto che, pur violando una norma cautelare c.d. rigida e con una condotta commissiva eziologicamente causa dell'evento lesivo, non rivesta una posizione di garanzia. Diversamente opinando ed in un sistema ancorato ad un effettivo principio di colpevolezza, si darebbe vita ad automatismi (da scongiurare) legittimanti forme di responsabilità per mero *versari in re illicita*.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia escludeva la responsabilità per omicidio colposo del responsabile di una sezione di tiro il quale, violando le norme regolamentari (e, pertanto, non accertando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge per accedere ed utilizzare un'arma), consegnava una pistola ad un soggetto che, poco dopo, la utilizzava per togliersi la vita.

Pur positivamente accertata la condotta commissiva (consistita nel consegnare l'arma e nel consentire l'accesso alla zona di tiro), la violazione di norme cautelari c.d. rigide (quelle cioè che definiscono con assoluta precisione il comportamento richiesto dalla norma medesima e tali, pertanto, da ricadere nell'ambito della colpa specifica) nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra l'azione dell'agente e l'evento lesivo, per il Giudicante non era possibile muovere un rimprovero penale a titolo di colpa per il fatto del terzo. L'agito della persona offesa, infatti, era da qualificare come atto volontario e determinato (e non già quale incidente), commesso in un contesto del tutto neutro e privo di specifici segnali di allarme].